



Nuove norme dell'Unione europea sulla
produzione biologica-aspetti principali

Quadro normativo europeo

Si compone di un documento principale, il regolamento (UE) 2018/848, e di una legislazione secondaria (atti di esecuzione e atti delegati). Per comodità, indicheremo con il termine “regolamento” l’insieme delle norme sulla produzione biologica.

Obiettivi del nuovo regolamento ed entrata in vigore

Il regolamento intende creare condizioni di parità per gli operatori del settore, armonizzare e semplificare la normativa, ed aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

Si applica dal 1° gennaio 2022.

Punti chiave

Il nuovo regolamento:

- Amplia l’ambito di applicazione della legislazione, includendo prodotti strettamente legati all’agricoltura (quali il sughero, il sale da cucina, gli oli essenziali, le foglie di vite, i cuori di palma, il cotone e la lana) e nuove specie animali appartenenti a cervidi e avicoli.
- Semplifica l’accesso al regime per i piccoli operatori, introducendo un nuovo sistema di certificazione di gruppo per piccole aziende agricole.
- Incentiva l’utilizzo di materiale riproduttivo biologico ottenuto da materiale vegetale eterogeneo, in modo da sfruttarne l’elevata diversità genetica.
- Aggiorna le liste di input e sostanze consentiti nei diversi settori di attività biologica; è prevista anche una lista di prodotti ammessi per pulizia e disinfestazione di locali ed attrezzature.
- Introduce nuove regole a favore del benessere animale (spazi all’aperto, ripari, luoghi ombreggiati).
- Rafforza l’autonomia alimentare delle aziende zootecniche le quali, a partire dal 01.01.2024, dovranno disporre di una maggior quantità di mangime aziendale o, qualora ciò non fosse possibile, proveniente da aziende biologiche o in conversione ricadenti nella stessa regione.
- Consente, nella preparazione degli alimenti, l’utilizzo dei soli “aromi naturali di ...” cioè prodotti per minimo il 95% dall’ingrediente citato.
- Rafforza il sistema di controllo, grazie a misure precauzionali più stringenti e verifiche più robuste lungo l’intera filiera produttiva e distributiva.

Obblighi in capo all’operatore

Il regolamento 848/2018 assegna all’operatore un ruolo primario nella salvaguardia dell’ambiente e della salute di piante ed animali. A tale scopo difatti, egli dovrà adottare misure preventive per:

- garantire biodiversità e qualità del suolo,
- prevenire e controllare organismi nocivi e malattie.

L'operatore assume anche parte attiva nella garanzia di conformità di materie prime e prodotti finiti biologici. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati, in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, l'operatore deve:

- individuare i rischi di contaminazione e le fasi critiche del processo
- adottare misure precauzionali proporzionate ed adeguate ad evitare i rischi di contaminazione

Un ulteriore elemento di novità riguarda la gestione dei casi sospetti di prodotto non conforme o contaminato. In tali circostanze l'operatore dovrà:

- identificare e separare il prodotto interessato, non utilizzarlo come materia prima o non venderlo come prodotto biologico
- verificare se il sospetto possa essere comprovato
- informare l'organismo di controllo se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato

Materiale riproduttivo vegetale

Verrà costituita una banca dati nazionale per le seguenti categorie ammesse:

- Materiale riproduttivo vegetale biologico
- Materiale eterogeneo biologico
- Varietà biologiche adatte alla produzione biologica

Certificazione di gruppo

Le aziende agricole possono godere dei vantaggi di una certificazione di gruppo se obbediscono ai seguenti requisiti:

- Sono piccole aziende in termini di dimensioni o di fatturato, cioè hanno:
 - 5 ettari o meno di superficie (0,5 ettari per le serre e 15 ettari per i pascoli permanenti);
 - un costo individuale di certificazione che supera il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica e un fatturato annuale di produzione biologica non eccedente i 25.000 € oppure un volume standard di produzione biologica non superiore a 15.000 €;
- Sono locate in prossimità geografica.
- Si associano in forma giuridica.
- Istituiscono un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo.
- Implementano un sistema di controllo interno per verificare il rispetto del regolamento da parte di ciascun membro del gruppo.

Controlli ufficiali ed etichettatura

- Il sistema di controllo viene rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena della fornitura più robusti e basati su valutazioni di rischio. In linea di principio, si tratta di controlli in loco annuali degli operatori. Tuttavia, per operatori o gruppi di operatori classificati a basso rischio e i cui controlli non abbiano rilevato alcuna situazione di inadempienza nel corso dei tre anni precedenti, il periodo che intercorre tra due ispezioni fisiche potrebbe estendersi fino a due anni.

- Se un organismo di controllo sospetta che un operatore stia tentando di immettere sul mercato un prodotto come «biologico» senza la necessaria autorizzazione, deve svolgere un'indagine formale e vietare temporaneamente il rilascio sul mercato di quel prodotto in attesa dell'esito dell'indagine. Nel caso di gravi o ripetute violazioni, l'operatore può essere interdetto dalla vendita di prodotti biologici per un dato periodo di tempo, o gli può venire ritirato il certificato.
- Aumenta leggermente la flessibilità nell'indicare l'origine degli ingredienti in etichetta. La percentuale minima per designare un prodotto da "agricoltura EU", per esempio, passa dal 98% al 95%.

Certificati

Documenti giustificativi e certificati di conformità generati secondo il regolamento 834/2007 rimangono in vigore fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Saranno poi sostituiti da un documento unico, denominato "Certificato", secondo il formato prestabilito dal nuovo regolamento.

Importazioni

Un prodotto proveniente da un paese terzo potrà essere venduto nell'UE come prodotto biologico solo se risponde alle stesse regole di produzione e controllo in vigore nell'Unione Europea. Ciò può avvenire in due modi:

- Il prodotto rientra in accordi commerciali negoziati fra l'Unione Europea ed il paese terzo;
- Il prodotto è controllato e certificato da un'autorità o un organismo di controllo che ne attesti la conformità agli standard dell'Unione europea.

Al fine di concedere più tempo agli operatori per adeguarsi ai requisiti europei, l'organismo di controllo può ancora certificare i prodotti importati dai paesi terzi in regime di "equivalenza" fino al 31.12.2024.

Tariffe

Il passaggio al nuovo Regolamento non comporterà per il 2022 modifiche alle tariffe applicate da Ecogrupo Italia.

Con l'introduzione dei Gruppi di Operatori, il tariffario vedrà solo l'implementazione dei costi per questa categoria di operatori biologici che, vista la peculiarità e la novità delle modalità di assoggettamento, vedranno l'identificazione di nuovi servizi e di conseguenza di nuove tariffe dedicate.

Fonti:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4353956>
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_enhttps://www.organicseurope.bio/what-we-do/eu-organic-regulation/